

La sospensione dei termini per Covid non si applica alla denuncia penale

Accertamento

La segnalazione in procura è esclusa dal congelamento di 85 giorni deciso nel 2020

La decisione della Cgt Trento dopo il rinvio in Cassazione dei giudici di Gorizia e Lecce

Nicola Borzomi
Fabrizio Cancelliere

La norma del decreto Cura Italia (articolo 67, comma 1, del Dl 18/2020) che dispone la sospensione di 85 giorni dei termini relativi «alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso», non si applica al termine per la presentazione della denuncia ai sensi dell'articolo 331 del Codice di procedura penale, per i reati previsti dal Dlgs. 74/2000. Di conse-

guenza, non operando il raddoppio previsto dall'articolo 1, comma 132, della legge 208/2015, si applica l'articolo 157, comma 1, del Dl 34/2020, il quale prevede che gli atti fiscali in scadenza nel 2020 (in particolare, tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020) potevano essere emessi entro il 31 dicembre 2020 e notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022. Sono questi i principi ricavabili dalla sentenza della Cgt di secondo grado di Trento n. 56/1/2024, depositata il 13 novembre scorso (presidente Casalena, relatore Giuliani).

Con la legge di Stabilità per il 2016 sono stati disciplinati i nuovi termini di accertamento e abrogato il raddoppio dei termini riferito ai periodi d'imposta dal 2016 in avanti. Contestualmente, il legislatore ha disciplinato il regime transitorio per i periodi d'imposta ante 2016, per i quali il raddoppio dei termini opera a condizione che la denuncia ex articolo 331 del Codice, risulti presentata entro ordinari termini di accertamento.

Nel caso in esame, il contribuente aveva ricevuto la notifica di un avviso ai fini Ires e Iva per il 2015 solo in data

23 novembre 2021, ossia oltre il termine (allora) quadriennale, dunque in scadenza il 31 dicembre 2020. A fronte dell'eccezione di decadenza, l'ufficio ribadiva la validità dell'atto, rilevando che, sebbene la denuncia della Guardia di finanza fosse datata 24 marzo 2021, la notifica era da considerarsi tempestiva, in ragione della sospensione dei termini di accertamento prevista dall'articolo 67 del Dl 18/2000.

Secondo il contribuente (soccumbente in primo grado), la portata applicativa di quest'ultima norma era da intendersi limitata alla sola notifica dell'atto impositivo e non anche alla diversa fattispecie della trasmissione/presentazione della denuncia, che pertanto nel caso specifico risultava tardiva, in quanto successiva al 31 dicembre 2020. Perciò l'avviso, sebbene notificato nel periodo di sospensione tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, era da intendersi a monte illegittimo, in quanto emesso dopo il 31 dicembre 2020.

I giudici, condividendo la tesi del contribuente:

- hanno evidenziato che l'attività di

verifica fiscale e quella di presentazione o trasmissione delle denunce da parte della Gdf (che di per sé non è soggetta a termini di decadenza) non si può ritenere compresa nel disposto del citato articolo 67, comma 1;

- hanno ritenuto non operante il raddoppio dei termini;

- hanno annullato l'avviso «essendo pacifico che il predetto termine di emissione non è stato osservato e che la denuncia è stata presentata dopo la sua scadenza, ne consegue che l'ufficio è decaduto dal potere impositivo in relazione all'anno d'imposta 2015».

Il particolare caso esaminato, in relazione al quale non esistono precedenti, va ad alimentare il contrasto giurisprudenziale relativo alla sospensione dei termini di accertamento previsti nel periodo Covid, questione che recentemente è stata oggetto di tre rinvii pregiudiziali alla Corte di cassazione, due da parte della Cgt di Gorizia in materia di imposte erariali, e uno da parte della Cgt di Lecce in materia di tributi locali (si veda Il Sole 24 Ore del 25 novembre).